

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1057 DEL 19/06/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: SIG. FABIO CAROLLO - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AGLI UFFICI
DELL'AREA SANITÀ E SOCIALE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1116/26

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota n. 37981 di protocollo del 22 aprile 2026 l'Azienda ha autorizzato, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 684 del 13 maggio 2014, la collaborazione in regime di missione presso l'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto del sig. Fabio CAROLLO, titolare dell'incarico di organizzazione e funzioni di coordinamento del SERD di Bassano e Asiago, per due giorni alla settimana fino al 30 giugno 2026;
- con nota n. 342151 di protocollo del 15 giugno 2026 (registrata al n. 56270 del protocollo dell'Azienda in pari data), il Direttore della "Direzione risorse umane del Servizio sanitario regionale" dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto ha richiesto l'assegnazione temporanea per tre giorni alla settimana con decorrenza dall'1 luglio 2026 fino al 31 dicembre 2026 e ha trasmesso il testo della convenzione disciplinante le modalità del periodo di assegnazione temporanea del sig. CAROLLO;
- il testo della convenzione predisposto dagli Uffici regionali richiama le deliberazioni della giunta regionale del Veneto n. 684 del 13 maggio 2014 e n. 186 del 24 marzo 2026 con riguardo alla determinazione del contingente di unità di personale assegnabile temporaneamente agli Uffici dell'Area sanità e sociale nel biennio 2026-2027;
- il testo della convenzione dà altresì atto della disponibilità espressa per le vie brevi dal dipendente all'assegnazione temporanea agli Uffici regionali, che andrà confermata mediante dichiarazione sottoscritta da acquisire al fascicolo personale;
- a seguito dell'acquisizione dei pareri dei Responsabili della sede di lavoro e dello scambio di corrispondenza intercorso, l'Azienda ha espresso l'assenso all'attivazione della procedura di assegnazione temporanea del dipendente interessato.

Considerato che:

- la legislazione nazionale (articolo 23-bis, comma 7, e articolo 30, comma 5-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e la legislazione regionale (articolo 136, commi da 7-bis a 7-quinquies, della legge regionale del Veneto 10 giugno 1991, n. 12 con le successive modificazioni sin qui intervenute) disciplinano le modalità dell'assegnazione temporanea dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni presso altri Enti pubblici;
- l'articolo 20-bis della legge regionale del Veneto 31 dicembre 2012, n. 54 (inserito dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14) disciplina la particolare forma di assegnazione temporanea che si realizza mediante l'istituto del "distacco" del personale delle Aziende del Servizio sanitario regionale presso gli Uffici dell'Area Sanità e Sociale;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 684 del 13 maggio 2014, assicura – tra l'altro - la neutralità finanziaria prevedendo che la Regione - Area Sanità e Sociale - rimborsa mensilmente gli oneri sostenuti dalle aziende per la remunerazione del personale distaccato con la quota mensile del fondo sanitario regionale (l'importo riconosciuto alle singole aziende garantisce la copertura sia delle competenze stipendiali, al lordo degli oneri di legge, che una cifra forfettaria a copertura dei costi delle missioni, effettuate per conto dell'amministrazione regionale);
- la lettera "T" della deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 186 del 24 marzo 2026 ha determinato il limite del contingente del personale delle Aziende del Servizio sanitario regionale che può essere oggetto di distacco presso l'Area sanità e sociale per il biennio 2026-2027.

Considerato altresì che:

- l'assegnazione temporanea del sig. Fabio CAROLLO agli Uffici dell'Area sanità e sociale è disciplinata dall'apposita convenzione il cui testo - trasmesso con la nota dell'Area Sanità e Sociale n. 342151 del 15 giugno 2026 sopra richiamata - si allega al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- la richiesta di assegnazione temporanea del sig. Fabio CAROLLO dall'1 luglio 2026 fino al 31 dicembre 2026 è contenuta entro il limite di durata di tre anni previsto all'articolo 30, comma 5-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- dall'adozione del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dell'Azienda, essendo assicurata la neutralità finanziaria dell'assegnazione temporanea del sig. Fabio CAROLLO agli Uffici dell'Area Sanità e Sociale ai sensi delle disposizioni regionali sopra richiamate.

Visti e richiamati:

- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di assegnazioni temporanee dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 23-*bis*, comma 7, del medesimo decreto legislativo che disciplina gli appositi protocolli di intesa tra le amministrazioni interessate alla realizzazione di specifiche progettualità, con riferimento all'assegnazione temporanea di personale;
- l'art. 136 della legge regionale del Veneto n. 12 del 10 giugno 1991 con le modificazioni successivamente intervenute;
- l'art. 20-*bis* della legge regionale del Veneto 31 dicembre 2012, n. 54, con le modificazioni successivamente intervenute;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 684 del 13 maggio 2014;
- la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 184 del 24 marzo 2026.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" propone di provvedere sulla richiesta di assegnazione temporanea del sig. Fabio CAROLLO agli Uffici della "Direzione risorse umane del SSR" dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, come esposto nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione del Responsabile del procedimento.

Dato atto che il responsabile dell'Unità Operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare.

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di esprimere il parere favorevole di questa Azienda U.L.S.S. all'assegnazione temporanea del sig. Fabio CAROLLO, infermiere, titolare dell'incarico di organizzazione e funzioni di coordinamento del SERD di Bassano e Asiago, agli Uffici della "Direzione risorse umane del SSR" dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, per tre giorni alla settimana con decorrenza dall'1 luglio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, fatti salvi i diversi successivi accordi;
2. di approvare la convenzione disciplinante la modalità dell'assegnazione temporanea del dipendente interessato, in conformità al testo trasmesso dall'Area Sanità e Sociale con nota n. 342151 del 15 giugno 2026, che si allega al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento e della convenzione in firma digitale al Direttore della "Direzione risorse umane del Servizio sanitario regionale" dell'Area sanità e sociale per il seguito di competenza e di darne altresì comunicazione al dipendente interessato che dovrà

confermare il proprio assenso all'assegnazione mediante dichiarazione sottoscritta da acquisire al fascicolo personale;

4. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del provvedimento;
5. di dare atto che dall'adozione del provvedimento non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dell'Azienda, essendo assicurata la neutralità finanziaria dell'assegnazione temporanea ai sensi delle disposizioni regionali richiamate nel testo del provvedimento;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

**CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DEGLI ENTI DEL
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PRESSO L'AREA SANITA' E SOCIALE
ai sensi delle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 186/2026**

tra

Regione Veneto – Giunta Regionale – Area Sanità e Sociale, con sede in Venezia, S. Polo 2513, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Giancarlo Ruscitti;

e

Azienda Ulss 7 Pedemontana con sede in Bassano del Grappa, Via dei Lotti 40, che interviene nel presente atto in persona del Direttore Generale pro tempore Giovanni Carretta;

PREMESSO CHE

1. La Regione Veneto in particolare l'Area Sanità e Sociale ha verificato la necessità di attivare le conseguenti sinergie operative con Azienda Zero nell'ambito delle quali si inquadra altresì la necessità di avvalersi di specifiche professionalità non presenti nell'organico della Regione e che siano in grado di supportare la struttura regionale nelle attività riguardanti la realizzazione del progetto / attività oggetto della presente Convenzione;
2. Esiste un reciproco interesse dell'Area Sanità e Sociale e di Azienda Ulss 7 Pedemontana affinché si realizzi il progetto / attività in parola, avvalendosi della collaborazione di Carollo Fabio, dipendente dell'ente sopra citato dotato di specifica professionalità in relazione al progetto / attività di cui alla presente Convenzione;
3. Il dipendente di cui al punto 2. svolge attività istituzionale di natura non commerciale presso l'azienda di appartenenza;
4. In tale contesto, l'ente individua in Carollo Fabio la specifica professionalità necessaria alla realizzazione del progetto / attività di cui alla presente Convenzione; Carollo Fabio è dipendente di Azienda Ulss 7 Pedemontana in qualità di Infermiere;
5. Richiamate la DGR n. 684 del 13 maggio 2014 e la DGR n. 186 del 24 marzo 2026 che ha determinato per il biennio 2026-2027 il contingente massimo di unità assegnabili presso i medesimi Uffici;
6. Acquisito per le vie brevi il consenso di Carollo Fabio;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Finalità della Convenzione

1. Alla luce di quanto stabilito dall'art. 23 bis e dal comma 2 sexies dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, dall'articolo 20 bis della Legge Regionale n. 54/2012, dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 11/2014 e dalle disposizioni attuative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 186/2026, la sottoscrizione della presente Convenzione è il presupposto per l'assegnazione temporanea del personale



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

come di seguito individuato, al fine di soddisfare i reciproci interessi delle Amministrazioni coinvolte per la realizzazione del progetto / attività di cui agli articoli seguenti;

Articolo 2 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha per oggetto la definizione delle modalità di assegnazione temporanea di personale dipendente degli enti del Servizio Sanitario Regionale, così come previsto dall'articolo 20 bis della Legge Regionale n. 54/2012, dall'articolo 34 della Legge Regionale n. 11/2014 e dalle disposizioni attuative contenute nelle Deliberazioni di Giunta Regionale nn. 684/2014 e 186/2026, per la realizzazione del progetto / attività che implica la presenza di professionalità specifiche rinvenibili nell'ambito del SSR;
2. L'oggetto della presente convenzione è individuato, nell'ambito di un'attività non commerciale ai fini dell'applicazione dell'iva, come di seguito descritto:
 - Supporto alla definizione di progetti di sviluppo professionale e organizzativo con particolare riguardo alle innovazioni in ambito territoriale.

Articolo 3 – Posizione giuridico – economica del personale assegnato

1. Azienda Ulss 7 Pedemontana assegna con decorrenza dal 01.07.2026 al 31.12.2026, Carollo Fabio, proprio dipendente appartenente al profilo professionale Infermiere, alla Regione Veneto – Area Sanità e Sociale – Direzione Risorse Umane del SSR. Carollo Fabio presterà servizio per 3 (tre) giorni settimanali;
2. Carollo Fabio presterà servizio presso le strutture regionali di cui al precedente comma 1 per lo svolgimento del progetto / attività dettagliatamente specificato al comma 2 del precedente art. 2;
3. L'assegnazione temporanea potrà essere rinnovata a seguito di espressa volontà delle parti stipulanti a condizione che il progetto / attività sia stato oggetto anch'esso di rinnovo con la stessa durata;
4. È fatta salva la facoltà delle parti di assumere determinazioni diverse in merito a quanto disposto con la presente Convenzione qualora intervenissero particolari esigenze organizzative;
5. Le assenze a qualsiasi titolo potranno essere effettuate dal personale in assegnazione temporanea solo se l'istituto giuridico di riferimento sia previsto nell'Ente di provenienza e la concessione viene fatta dal Direttore della struttura ove presta servizio, dandone comunicazione all'ente stesso;
6. Le strutture di assegnazione si faranno carico di tutti gli adempimenti connessi alla presenza in servizio del personale assegnato (timbrature giornaliere, congedi, missioni, etc.);
7. Ai fini delle progressioni economiche e di carriera dovrà essere riconosciuto sia il servizio prestato in assegnazione temporanea presso l'amministrazione regionale o Enti strumentali della Regione, che l'esito positivo della valutazione espressa dal Direttore della struttura di assegnazione;
8. Non potrà essere attribuita al personale assegnato la titolarità di incarichi regionali di Elevata Qualificazione, né di strutture dirigenziali della Regione del Veneto o Enti strumentali della Regione;
9. Al personale assegnato sarà riconosciuto il buono pasto (erogato in formato elettronico) nella stessa misura e con le stesse regole e procedure in vigore per il personale comandato, in sostituzione di quello dell'ente di provenienza;
10. Le missioni saranno autorizzate dal Direttore della struttura di assegnazione previa verifica della corrispondenza delle stesse con gli obiettivi dell'attività/progetto, negli stessi limiti previsti per i dipendenti in posizione di comando con oneri (compreso l'eventuale anticipo) a carico dell'Amministrazione di provenienza;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

11. Salvo quanto già previsto al precedente punto n. 10, il personale assegnato non ha diritto a percepire alcun rimborso spese per l'acquisto dei titoli di viaggio (es. abbonamento ferroviario, TPL) relativi al percorso abitazione – sede di lavoro;
12. Sarà mantenuto il trattamento economico globale in godimento presso l'ente di appartenenza, il quale continuerà a corrispondere tutte le competenze stipendiali dovute (trattamento fondamentale e trattamento accessorio);
13. Il Direttore della struttura regionale di assegnazione fisserà gli obiettivi individuali in relazione a quelli già individuati nel progetto / attività da realizzare e ne valuterà il raggiungimento utilizzando lo strumento di valutazione in essere presso l'ente di appartenenza;
14. In caso di assegnazione a tempo parziale il raggiungimento degli obiettivi regionali dovrà necessariamente concorrere, unitamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali, alla valutazione globale della performance individuale, con conseguente erogazione del trattamento accessorio spettante;
15. L'instaurazione del procedimento disciplinare e la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari spetta all'Amministrazione ove presta servizio il personale assegnato, dandone comunicazione all'Ente di provenienza, in virtù di quanto stabilito dagli artt. 55 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001;
16. Per quanto attiene alla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicheranno le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 4 – Durata della Convenzione

1. La durata della presente Convenzione è regolata dalla previsione dell'art. 3, comma 1.
2. La durata complessiva non potrà superare il periodo di anni tre.

Articolo 5 – Regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale

1. La regolazione dei rapporti economici tra ente di appartenenza e amministrazione regionale andrà operata, nell'ambito del progetto/attività di cui all'articolo 2, nel cui contesto l'assegnazione temporanea viene disposta e andrà specificamente attuata attraverso un riconoscimento economico da effettuare in sede di riparto della quota di Fondo Sanitario Regionale.
2. La regolazione dei rapporti economici di cui al punto 1 è esente Iva.

PER LA REGIONE
Il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
Giancarlo Ruscitti

PER AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
Il Direttore Generale
Giovanni Carretta

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i..